

Allegato C: Valutazione e certificazione degli apprendimenti nei percorsi d'istruzione di secondo livello

La valutazione degli apprendimenti si effettua sulla base del PFI e ha come oggetto la verifica delle conoscenze, abilità e competenze acquisite dagli adulti in relazione ai risultati attesi al termine del periodo didattico a cui essa si riferisce.

Il processo di valutazione, che persegue l'obiettivo di valorizzare e riconoscere le competenze comunque acquisite dallo studente, è effettuato dal Consiglio di classe del livello e del periodo didattico interessato; il Consiglio di classe è presieduto dal Dirigente scolastico ed è composto da tutti i docenti responsabili degli insegnamenti per quello specifico periodo didattico, come previsti dal relativo piano di studio di cui all'allegato B al Regolamento.

In merito alla frequenza, per l'ammissione allo scrutinio, a norma del Regolamento, è richiesta la frequenza del 70 % del monte ore annuale individuale riportato nel PFI, monte ore calcolato sulla base delle attività didattiche da frequentare, tenuto conto dei crediti riconosciuti. A tal fine nel corso delle attività di accoglienza la scuola avrà cura di accertare il possesso di competenze riconoscibili, anche riferibili a singole UdA, in modo da rendere più agevole e il più sostenibile possibile il percorso residuo da frequentare. Questa attenzione diventa ancora più rilevante nel caso di iscrizione in fase avanzata dell'anno scolastico, tenuto conto della possibilità di iscriversi anche ad anno scolastico molto avanzato. In questi casi nella formulazione del PFI sarà necessario prestare particolare attenzione alla sostenibilità del percorso. E', infatti, del tutto evidente che in presenza di un'iscrizione molto tardiva si possono prospettare due situazioni tipo: l'adulto può vantare un elevato numero di crediti e allora il monte ore da frequentare si riduce sensibilmente e diventa sostenibile in relazione ai mesi di scuola che mancano per la fine dell'anno scolastico; l'adulto non ha crediti o non ne ha in misura sufficiente a completare il percorso nella parte residua dell'anno scolastico e allora si avrà cura di chiarire nel PFI che la frequenza delle attività didattiche è finalizzata al solo conseguimento di crediti, da far valere nell'anno scolastico successivo.

Considerata la specificità e la complessità di questi percorsi lo scrutinio finale rappresenta un momento particolarmente delicato. Al fine di favorire comportamenti omogenei e una corretta applicazione delle procedure di valutazione si riassumono le diverse fasi che lo costituiscono.

Il Consiglio di classe, per ciascuno studente:

- procede alla verifica del requisito della frequenza ovvero del riconoscimento dell'eventuale deroga, sulla base dei criteri preventivamente stabiliti dal Collegio docenti;
- attribuisce collegialmente i voti alle singole discipline sulla base delle proposte formulate dai rispettivi docenti;
- attribuisce collegialmente il voto alla capacità relazionale;
- al termine del secondo e terzo periodo didattico attribuisce il relativo credito scolastico, utilizzando la tabella ministeriale vigente e avendo cura di raddoppiare il punteggio in relazione al secondo periodo didattico; qualora per la classe terza, nell'anno scolastico 2015-16, in sede di scrutinio finale, sia già stato attribuito il relativo credito scolastico il Consiglio di classe, al termine dell'anno scolastico 2016-17, provvederà ad attribuire il credito scolastico per la sola classe quarta; i due punteggi sommandosi andranno a definire il credito scolastico per il secondo periodo didattico;
- ammette al periodo didattico successivo ovvero agli esami di Stato gli studenti che hanno completato il percorso personalizzato previsto dal PFI e che hanno riportato la valutazione di almeno 6/10 in tutte le discipline e nella capacità relazionale;
- riconosce i crediti agli studenti che non avendo completato tutto il percorso previsto dal PFI non sono scrutinabili ai fini dell'ammissione al periodo didattico successivo o agli esami di Stato;

- riconosce i crediti acquisiti in esito al percorso frequentato agli studenti che, iscritti formalmente al periodo didattico precedente, siano stati ammessi, sulla base del PFI, a frequentare specifici moduli del periodo scolastico successivo.

Un caso particolare, meritevole di specifica attenzione da parte del Consiglio di classe è rappresentato dall'innovazione introdotta al comma 6 dell'articolo 15 del Regolamento. Essa prevede che al termine del primo e del secondo periodo didattico, qualora la valutazione risulti inferiore ai 6/10 in non più di due discipline, per l'ammissione al periodo didattico successivo, l'istituzione scolastica può prevedere una sessione straordinaria di esami da svolgersi prima dell'inizio del nuovo anno scolastico. Si tratta di una specifica previsione volta a consentire la prosecuzione degli studi in modo più rapido a quegli studenti per i quali manca solo una piccola parte del percorso.

Considerato che si tratta di una innovazione significativa, al fine di favorire una corretta applicazione di questa opportunità, si forniscono alcune indicazioni specifiche.

Innanzitutto va garantita un'adeguata informazione agli adulti interessati. Nel caso in cui si verifichi una situazione di questo tipo la scuola, entro il 20 giugno, comunica per iscritto allo studente la disponibilità ad attivare la sessione straordinaria di esami e, contestualmente, trasmette una scheda informativa sulle materie interessate esplicitando il programma da recuperare che potrà riguardare singole UdA ovvero l'intera disciplina.

L'adulto qualora sia interessato alla sessione straordinaria presenta formale iscrizione entro il 30 giugno. La sessione straordinaria di esame si svolge nel mese di settembre; di norma, prima dell'inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico al fine di consentire l'aggiornamento tempestivo del PFI. Per lo svolgimento della sessione d'esame il dirigente scolastico nomina un'apposita commissione in analogia a quanto previsto per gli esami di idoneità.

La sessione straordinaria si conclude con le operazioni di scrutinio a cui provvede il Consiglio di classe competente per il periodo didattico, con riferimento alla composizione prevista per il corrente anno scolastico.

Per quanto attiene al rilascio della certificazione delle competenze acquisite al termine del primo e del terzo periodo didattico, in attesa della definizione dei relativi modelli da parte del MIUR, si fa riferimento ai modelli attualmente vigenti, e precisamente:

- al termine del primo periodo didattico si fa riferimento al modello allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 139, del 3 febbraio 2012 (Certificazione delle competenze al termine dell'obbligo d'istruzione);
- al termine del terzo periodo didattico il riferimento è costituito dal modello di certificazione di cui al decreto ministeriale 3 marzo 2009, n. 26.